

Il Decreto Interministeriale 182

alla luce della Sentenza del TAR n° 9795
e della Sentenza del Consiglio di Stato n° 3196
e suggerimenti di vigilanza analitica

Storia del Decreto Interministeriale

- Necessità di Previo **Profilo di Funzionamento** art. 5 DLgs 66 del 2017
(A partire dal **1° gennaio 2019**, il profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.)
- Necessità di modello PEI da art. 7, comma 2-ter DLgs 66 del 2017

Profilo di Funzionamento.. questo sconosciuto

Chi lo redige

Il Profilo di funzionamento è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:

- a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
- b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- c) un terapeuta della riabilitazione;
- d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

Ma anche

e) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata ed anche il DS (Dlgs 96 del 2019);

Caratteristiche

Il profilo di funzionamento:

- è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del “Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale”;
- definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;
- Garantisce l'Alleanza Famiglia-Scuola;
- è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- è trasmesso dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale alla scuola e all'ente locale competente, ai fini della predisposizione rispettivamente del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto. **È la Famiglia che autorizza.**

Ma.. Non seguendo la logica voluta dal DLgs 66..

Due Ministeri, il MIUR e il MEF (senza coinvolgere il Ministero della Famiglia e senza ascoltare il Ministero per la Salute) formulano un Decreto Interministeriale a fine 2020 chiamato 182 per uniformare ad un unico Modello PEI nazionale.

- 1 – Modello significa non modulo, ricorda la flessibilità e capacità sartoriale
- 2 – Il Decreto Interministeriale 182 viene anche aiutato dall'Osservatorio
- 3 – Il Decreto Interministeriale 182 ha diversi allegati tra cui l'ambiguo «debito di funzionamento». Si prende in prestito l'ottica ICF del Funzionamento per parlare di «debito» introducendo arbitrariamente nelle caratteristiche di «accomodamento ragionevole» (norma internazionale ONU) criteri di natura economicistica e criteri contrari allo stesso «accomodamento ragionevole» con una mentalità tabellare, di «range».

Associazioni fanno ricorso al TAR e lo vincono

Citiamo sintesi punti della Sentenza:

1. Il decreto impugnato violerebbe le norme di legge previste per l'adozione degli atti di normazione secondaria;
2. Le disposizioni contenute nel decreto sarebbero prive di supporto normativo primario;
3. *La composizione del GLO come configurata nel decreto sarebbe illegittima;*
4. *Le norme sulla partecipazione dei genitori al GLO e sulla responsabilità erariale del GLO violerebbero specifiche norme primarie ed i principi in materia di inclusione, diritto allo studio, procedimento amministrativo, responsabilità erariale, nonché gli artt. 2, 3, 34 e 97 Cost.;*
5. *Gli atti impugnati sarebbero stati adottati in assenza delle linee guida ministeriali relative a criteri sulla certificazione di disabilità in età evolutiva e sul profilo di funzionamento;*
6. *La previsione di "esonero" da alcune materie sarebbe discriminante ed illegittima perché in contrasto con norme primarie;*
7. *La nuova previsione delle modalità di assegnazione delle ore di sostegno violerebbe norme primarie e sarebbe carente d'istruttoria e di motivazione, irragionevole, contraddittoria in sé e rispetto alle "linee guida" già adottate dal MIUR in data 4.8.2009;*
8. *La previsione della riduzione d'orario sarebbe in contrasto con le norme primarie, e, in particolare, con il diritto/obbligo di frequentare per tutto l'orario scolastico.*

Il MIUR produce una nota e fa appello al Consiglio di Stato

- Attraverso la **nota 2044 del 17 settembre 2021** in modo da assicurare il diritto allo studio costituzionalmente sancito degli alunni in situazione di disabilità; tale nota sarà integrata ed aggiornata, in relazione all'evoluzione giurisprudenziale e normativa di riferimento.
- Si chiarisce in apertura che restano in vigore il D.lgs. 66/2017 e modifiche successive che forniscono indicazioni precise per garantire l'intervento di tutti i soggetti coinvolti nel processo di inclusione relativamente al PEI ed ai GLO.
- Le scuole possono ricorrere al modello di PEI utilizzato nell'a. s. 2019/2020 purché rispettoso di quanto disciplinato dal decreto Legislativo n. 66/2017 agli artt. 7 e 9 e riadattato alle disposizioni del TAR, facendo particolare riferimento agli aspetti censurati dalla sentenza.

I Pronunciamenti del Consiglio di stato

- All'inizio i pronunciamenti sono tutti a favore della Sentenza del TAR
- Stranamente con la Sentenza n° 3196 si rettifica i primi due degli otto punti della Sentenza n° 9795 del TAR affermando che alla luce della giurisprudenza costituzionale e amministrativa, che il Decreto è **un atto amministrativo generale** con specifiche indicazioni concernenti gli alunni e le alunne con disabilità, la cui emanazione, come semplice “interministeriale”, era previsto da norme aventi forza di legge (Decreto Legislativo [66/17](#), articolo 7, comma 2 ter). Pertanto la fonte giuridica dei contenuti del Decreto e delle Linee Guida **risultano legittime**. Conseguentemente, non vi è stato neppure “eccesso di delega” nell’emanarlo, ciò che costituiva l’oggetto del secondo motivo della Sentenza del TAR Lazio, riformato dal Consiglio di Stato.
- Inoltre nella Sentenza si afferma al punto 2.9 «Nella specie l’atto impugnato non è idoneo a ledere interessi concreti *se non attraverso la mediazione di un provvedimento applicativo*, che renda attuale l’eventuale pregiudizio, radicando l’interesse alla reazione in sede giurisdizionale. *L’accoglimento dei primi due motivi rende superfluo l’esame degli altri motivi di impugnazione.*»

Alla luce di questa sentenza..

- Poteva il Consiglio di Stato analizzare (come aveva precedentemente fatto) gli altri 6 punti della Sentenza del TAR e sottolineare le interne contraddizioni del documento senza «scaricare la «palla» di eventuali violazioni alle famiglie? Poteva entrare nel merito? **A nostro parere sì, anzi ne aveva proprio il Dovere analitico, giurisdizionale oltre che morale.**
- Si auspica che **il Ministero**, proprio in forza dell'articolo 21, comma 2 del Decreto 182/20, apporti al testo **tutte le modifiche che possono essere oggetto di contenzioso**, stante la parte della Sentenza del TAR non toccata da quella del Consiglio di Stato. Si auspica pertanto che il Ministero **emani immediatamente una Circolare esplicativa** sugli effetti concreti e immediati di questa nuova Sentenza, come già fece dopo la Sentenza del TAR del Lazio nel settembre dello scorso anno.
- Se ciò non avverrà si esporrà ad una probabile moltitudine di ricorsi.

Analizziamo insieme
sommariamente i
punti di Forza
e i punti di Debolezza
del Nuovo Modello di PEI
da un punto di vista logico
e pedagogico

Buoni	Da correggere	Da eliminare
Adozione Modello di PEI	Modello di PEI (non modulo) l'art. 7 al comma 2-ter DLgs 2019 prevede non un <i>modello nazionale</i> , bensì a un "modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche".	
Corresponsabilità educativa del Consiglio di Classe		
Migliorato lo stimolo alla programmazione in termini qualitativi		
	Partecipazione della Famiglia. Il GLO è gruppo eterogeneo, definire meglio che esso non è della Scuola e che il PEI non è strumento esclusivamente scolastico ma rientra nel Progetto Individuale	
	Ruolo del Dirigente Scolastico Prevenire abusi anche nell'uso della terminologia	
ICF	ICF (rispettarne il limite modulare) L'ICF "funziona" se punta alla potenzialità con mentalità Pedagogica	
Rafforzata l'indicazione del DPR del '94 inerente la verifica del progetto		

Buoni

da Correggere

da Eliminare

	Esonero (potenziare la sartorialità educativa, senza deformare ed esplicando l'art. 16 della legge 104) <i>“siano adottati criteri di sostituzione adeguata rispettosi dei principi di inclusione, in tutte le prospettive bidirezionali che l'inclusione comporta, e che, nel contempo, siano rispettosi della persona e delle sue potenzialità”.</i>	Esonero
Autodeterminazione	Autodeterminazione da chiarire la natura personalistica e dunque legata alla responsabilità genitoriale di tale vantaggio nelle modalità che sono più adeguate ed idonee	
	Chiarimenti necessari sulla figura dell'Insegnante di Sostegno e sulle risorse da adibire per coprire l'organico di fatto	
	Debito di Funzionamento. Correggere natura del debito e formalizzare nel PEI la chiarificazione della sartorialità	Rapporto sinallagmatico del Debito
Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione	Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione. Chiarire meglio la sua funzionalità ed eliminare ogni fraintendimento inerente la “copertura” del monte ore.	
		Oneri erariali, invitare piuttosto alla responsabilità anche per ciò che è in difetto senza compromissione di risorse economiche. Il decreto non può essere documento moraleggiante.

Quelli da correggere sono:

- Modello non modulo
- Partecipazione della Famiglia
- Ruolo del Dirigente Scolastico
- Al posto di «Esonero» potenziare l'art. 16 della 104
- ICF, integrare con la dimensione Pedagogica
- Autodeterminazione, non depauperare la Famiglia
- Chiarire figura insegnante su Posto di Sostegno
- Debito di Funzionamento? Piuttosto Sartorialità di Funzionamento
- Assistente all'autonomia e alla Comunicazione, natura e potenziamento del servizio

Quelli da eliminare sono:

- Termine e modalità di Esonero
- Rapporto sinallagmatico inerente il D. di F.
- Oneri erariali

Se dunque vi saranno correttivi..

Occorre riconoscere che il ricorso delle Associazioni e la Sentenza del TAR ha avuto una funzione salutare e civica.

Rispettare significa, talvolta, saper contestare civicamente per il Bene Comune e dell'Istituzione che è funzionale a questo Bene.

Se non vi saranno correttivi, poiché vengono violate direttive nazionali ed internazionali e i reciproci fondamenti..

Fioccheranno i ricorsi.